

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTICELLO ORDINANZA n.16 /2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

VISTI: gli articoli 2,17,28 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

CONSIDERATA: la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare la navigazione nella zona di mare posta all'ingresso del Porto di Porticello ed, in particolare, nella porzione di mare adiacente al fanale verde di ingresso;

CONSIDERATO: che i lavori di rifiorimento della mantellata e di ripristino della testata del molo foraneo mediante il posizionamento di massi artificiali effettuati dalla Ditta CO.ME.SI. S.r.l., dalla progressiva 260,00 alla progressiva 3 66,00, ha comportato un modesto prolungamento della testata stessa, mediante posizionamento dei predetti massi;

CONSIDERATO pertanto, che l'imboccatura del Porto, di fatto, per l'entrata e l'uscita delle unità risulta essere più ristretta rispetto alla situazione antecedente alla esecuzione dei lavori sopra citati.

ORDINA

ARTICOLO UNO = Tutti i comandanti di unità da pesca e/o da diporto devono prestare la massima attenzione all'ingresso del porto di Porticello ed, in particolare, nella zona di mare prospiciente la testata del Molo Foraneo ove è posizionato il fanale verde di ingresso a causa della presenza di alcuni massi artificiali semi-affioranti.

I Comandanti delle predette unità dovranno mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza dalla predetta posizione effettuando una manovra nautica di ingresso al porto a velocità non superiore a 3 nodi tale da non avvicinarsi mai a meno di dieci metri dalla mantellata posta in corrispondenza del fanale verde.

Siano rispettate, comunque, nella effettuazione delle manovre di uscita e di ingresso al porto di Porticello le norme contenute nel Regolamento per evitare gli abbordi in mare (Colreg 72).

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo nonché diffusa tra la locale marineria e utenza diportistica.

Sarà cura degli armatori sensibilizzare, di volta in volta, i Capobarca delle unità da pesca sul rispetto della distanza di sicurezza da mantenere durante la fase di entrata in questo porto.

ARTICOLO DUE= E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare La presente Ordinanza che entrerà in vigore con effetto immediato. Le inosservanze alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Porticello, 14/09/2001